UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA ARCIDOSSO PROVINCIA DI GROSSETO	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COPIA

Deliberazione n° 235 del 31/12/2013

Oggetto: **CCNL Dirigenza - Conferma Fondo accessorio per l'anno 2014 e ripartizione .-**

L'anno duemilatredici, addì trentuno del mese di dicembre alle ore 14:00 nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito l'Organo Deliberante GIUNTA.

Proceduto all'appello nominale, risultano:

			Presenti	Assenti
1	LANDI EMILIO	Sindaco Arcidosso	X	
2	FRANCI CLAUDIO	Sindaco Castel del Piano	X	
3	TOTTI SILVANA	Sindaco Cinigiano		X
4	MAMBRINI MARZIO	Sindaco Castell'Azzara	X	
5	VERDI RENZO	Sindaco Santa Fiora	X	
6	GALLI MASSIMO	Sindaco Roccalbegna	X	
7	ROSSI DANIELE	Sindaco Seggiano		X
8	BRUGI MIRANDA	Sindaco Semproniano	X	
			6	2

Assiste il Segretario ALDO COPPI

Presenti n° 6 – Assenti 2 Tot Componenti n° 8. Assume la Presidenza il Dr. FRANCO ULIVIERI, nella sua qualità di Presidente dell'Unione dei Comuni e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA

VISTO CHE in data 01 dicembre 2011 il Presidente della GRT con atto n° 211 decideva:

<<1. La comunità montana Amiata Grossetano è estinta allo spirare del 31 dicembre 2011.

2. E' preso atto della costituzione dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana e dell'insediamento dei relativi organi.

3. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2012 si producono gli effetti di cui all'articolo 15, comma 8, della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37:

a) l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana succede a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi della comunità montana Amiata Grossetano estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso;

b) all'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana sono trasferiti i beni e le risorse strumentali dell'estinta comunità montana Amiata Grossetano;

c) l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana esercita le funzioni regionali già conferite alla comunità montana Amiata Grossetano o da questa esercitate, nonché le funzioni ad essa assegnate con convenzione dai comuni, dalla provincia e da altri enti pubblici; le funzioni sono esercitate sullo stesso territorio sul quale erano esercitate dalla comunità montana; il subentro dell'unione comporta che la disciplina regionale, già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte della comunità montana estinta, si intende riferita all'unione medesima;

d) all'unione di comuni spettano le risorse regionali per le funzioni regionali conferite o esercitate, nonché le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 37 del 2008;

e) l'ambito territoriale dell'unione costituisce livello ottimale ai sensi della l.r. 40/2001.

4. In particolare:

a) le risorse regionali assegnate, o da assegnarsi sulla base di procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2011, a qualsiasi titolo dalla Regione, già spettanti alla comunità montana Amiata Grossetano, derivanti da risorse proprie, statali o dell'Unione Europea, sono concesse e liquidate all'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, alle stesse condizioni e per le stesse finalità. L'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana, per dette risorse è tenuta agli adempimenti e ai compiti già di competenza della comunità montana Amiata Grossetano;

b) gli accertamenti già assunti dalla Regione Toscana a carico della comunità montana Amiata Grossetano sono posti a carico dell' Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;

c) l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana attua gli interventi programmati dalla comunità montana Amiata Grossetano e dà seguito a quelli in corso, provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione per il territorio di competenza.

5. Resta ferma la disciplina degli adempimenti a carico della Regione in materia di trattamento integrativo di fine servizio nei confronti del personale trasferito per l'esercizio di funzioni delegate ai sensi delle leggi regionali n. 62 del 1989 e n. 81 del 1984.

6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 37 del 2008.

VISTA la legge Regionale n°37/2008:

a) art. 15 comma 7 il quale prevede che l'Unione succede alla Comunità Montana Amiata Grossetana a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi della Comunità estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso;
b) art. 16 comma 1 lettera e) che garantisce la continuità amministrativa, operativa e dei rapporti di lavoro del personale dipendente o a qualsiasi titolo assegnato all'Ente;

c) art. 23 comma 2 il quale stabilisce che il personale trasferito dalla Comunità Montana estinta ad altro Ente secondo le disposizioni della legge stessa mantiene la funzione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio già maturata.

VISTA la legge Regionale n°68/2011 "Norme sul sistema delle autonomie locali"

- art. 68 comma 3 (personale) che stabilisce che il personale a tempo indeterminato della Comunità Montana estinta, appartenente alla Dirigenza ed alle categorie del comparto autonomie locali, è alla stessa data trasferito all'Unione;
- art. 78 commi 2 e 3 i quali testualmente recitano:

  << 2. Il personale trasferito alla Comunità Montana estinta ad altro Ente secondo le disposizioni della presente legge mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa la anzianità di servizio già maturata.

  3. A decorrere dal trasferimento le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dalla Comunità Montana a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale di cui al comma 2, confluiscono nelle corrispondenti risorse degli Enti che acquisiscono il relativo personale….>>

VISTO lo Statuto vigente dell'Ente che, recependo le indicazioni della legge regionale n° 37/2008 e della legge regionale n°68/2011, prevede al comma 1 che <<…Il personale dell'Unione è composto dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato della Comunità Montana Amiata Grossetana appartenenti alla dirigenza ed alle categorie del comparto regioni ed autonomie locali, ai sensi dell'art. 14, comma 9, art. 15, comma 8, art. 16, comma 1 lettera e), art. 23 comma 2 della legge regionale n. 37/2008 che viene trasferito di diritto nel ruolo della Unione con la qualifica investita, mantenendo la funzione giuridica ed economica;

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che <<… fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende e strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile.
VISTO l'art. 2112 del codice civile (mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda);

VISTA la sentenza n° 19564 del 13/09/2006 della Cassazione Civile Sez. Lavoro con la quale si stabilisce che:
<<…La regola per cui il passaggio da un datore di lavoro all'altro comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con l'applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro (art. 2112 cod. civ.) è confermata, per i dipendenti pubblici, dall'art. 30 del d. lgs. n. 165 del 2001 il quale, nel testo attuale (come modificato dall'art. 16, comma 1 della legge n. 246 del 2005, con efficacia interpretativa del testo precedente), riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della "cessione del contratto" (art. 1406 cod. civ.) e stabilisce, altresì, la regola generale dell'applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell'amministrazione cessionaria (principio affermato dalla S.C. in controversia, promossa da dipendenti postali transitati all'Agenzia delle dogane, concernente la ricomprensione, nel trattamento economico dovuto dall'amministrazione di destinazione, della retribuzione individuale di anzianità, r.i.a., nell'ammontare raggiunto presso l'ente di provenienza, nonché il pagamento dell'intero importo dell'indennità di amministrazione, senza tenere conto dell'analoga indennità prevista per i dipendenti delle finanze).

VISTO il decreto del Commissario straordinario della Comunità Montana Amiata Grossetana con cui si approva l'elenco del personale che viene trasferito dalla Comunità Montana Amiata Grossetana alla Unione (Decreto n°45 del 29/12/2011);

VISTO che dall'elenco vengono trasferiti il Segretario Generale della ex C.M. che mantiene la funzione di Segretario dell'Unione (ex art. 31 comma 3 dello Statuto) ed il Dirigente dell'Ufficio tecnico urbanistico;

VISTO che la struttura organica della Unione, sino alla approvazione della monostruttura della Unione, rimane quella già in essere presso la C.M. ed approvata con D. D. G. n° 197 del 29/12/2010 (Regolamento sull'ordinamento comunale degli uffici e servizi) come successivamente implementata per accogliere nella organizzazione funzionale le strutture intermedie per la gestione delle funzioni fondamentali dei comuni da esercitare in forma associata già attivate;

VISTO il decreto del Presidente della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana n°1 del 15/09/2012 con cui si confermano gli incarichi di Dirigenza al Segretario già in essere presso la Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;

VISTO il decreto del Presidente della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana n°3 del 24/10/2012 con cui si confermano gli incarichi di Dirigenza al dirigente dell'Ufficio Tecnico Urbanistico;

VISTO il decreto del Presidente della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana n° 4 del 17/12/2012 con cui si conferma l'incarico di Dirigenza della funzione associata viabilità e trasporti al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Urbanistico;

VISTO il Decreto del Presidente , n. 1/2013 con cui si nomina il Segretario dell'Ente Responsabile della Prevenzione e corruzione ;

VISTO il decreto del Presidente, n. 2del 23.05.2013 con cui si conferisce al Segretario la Dirigenza del Servizio centrale Unica di Committenza ;

VISTO il decreto del Presidente , nr. 3 del 23.05.2013 con cui si conferisce al Segretario la Dirigenza della Struttura Unica relativa alla funzione fondamentale Polizia municipale e polizia amministrativa locale ;

VISTO il decreto del Presidente , n. 4 del 03/07/2013 con cui si conferisce incarico di dirigenza al Segretario della Struttura Unica Amministrativa relativa alla gestione delle Entrate Tributarie e servizi Fiscali;

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 32 del T.U. n. 267/2000 nel testo modificato dall'art. 19 del D.L., n. 95/2012 comma 3) , l'Unione dei Comuni, costituita prevalentemente da Comuni Montani o parzialmente montani esercita in luogo della Comunità Montana le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'art. 44 secondo comma della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani e la attuazione delle politiche della Commissione europea rivolte allo sviluppo della montagna.
In effetti l' Unione di Comuni continua ad operare per le finalità descritte all'art. 1 della Legge 1102/71 che corrispondono alla promozione ed alla valorizzazione delle zone montane attraverso la predisposizione ed attuazione di programmi di sviluppo e piani territoriali per un armonico e coordinato progresso dell'intero territorio . Cio' ai fini di una politica generale di riequilibro economico e sociale dei Comuni Montani o parzialmente montani dell'ambito ottimale dell'Unione. Rimango inalterate quindi in capo all'Unione le competenze e gli strumenti di azione indicati all'art. 2 della citata Legge 1102/71 (nuove norme per lo sviluppo della montagna) adattati ai principi descritti all'art. 1 della Legge 31.01.1994, n. 97 che costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.
Il contesto normativo citato definisce interventi speciali per la montagna "le azioni organiche e coordinante dirette allo <u>sviluppo globale della montagna</u> " mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano perseguibili <u>mediante azioni comprensoriali</u> che interessino i seguenti profili:
<<…

a) territoriale, mediante formule di tutela e di promozione delle risorse ambientali che tengano conto sia del loro valore naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile delle popolazioni residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del sistema dei trasporti e della viabilità locale;

b) economico, per lo sviluppo delle attività economiche presenti sui territori montani da considerare aree depresse;

c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività;

d) culturale e delle tradizioni locali. …>>

Quindi si mantiene inalterata per l' Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana la missione già della Comunità Montana di operare per uno sviluppo socio-economico equilibrato dell'intero territorio della Unione attraverso misure, azioni ed interventi che tendano ad elevare la qualità della vita e dei servizi offerti a standar omogenei per tutto il territorio montano.

In tale contesto le figure dirigenziali nella Unione mantengono le reciproche competenze e responsabilità riguardo ai progetti ed agli interventi specifici per lo sviluppo della montagna e per la conservazione dell'ambiente previsti dalle leggi speciali e dai regolamenti comunitari.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Esecutiva della Comunità Montana Amiata Zona I1 – Area Grossetano, n. 75 del 15/05/2001 di oggetto:" Deliberazione Giunta, n. 16/2000 – CCNL 98/2001 – Area Dirigenza comparto regioni Autonomie Locali art. 26 – Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2000 e 2001 definizione dei parametri di cui all'art. 27 e 28 CCNL" con cui si costitutiva il fondo per il finanziamento del Segretario e del Dirigente d'Ufficio Tecnico Urbanistico e si definivano ai sensi dell'art. 27 CCNL 98/2011 i parametri di ripartizione tra le figure di cui sopra in rapporto alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne .

Con l'atto si stabiliva che al parametro: collocazione nella struttura fosse assegnato il 34% del fondo riconoscendo la seguente ripartizione della quota:
- 64,21% al Segretario generale;
- 35,79% al Direttore Ufficio tecnico Urbanistico;

Al parametro complessità si riservava il 33% del fondo con la seguente ripartizione :

- Segretario generale 57%
- Direttore Ufficio Tecnico Urbanistico 43%

Al parametro responsabilità gestionali interne ed esterne veniva assegnato il 33% del fondo con assegnazione dei seguenti valori economici:
- 60,66% al Segretario Generale;
- 39,34% al Dirigente dell'Ufficio Tecnico Urbanistico;

VISTA la deliberazione, nr. 318 dell'11.03.2002 con cui si applicavano CCNL- Area Dirigenza comparto regioni e delle autonomie locali – biennio economico 2000/2001 che prevedeva un incremento retribuzione base e decremento indennità di posizione;

VISTA la deliberazione della Giunta, n. 13 del 24/01/2002 e nr. 35 del 19/03/2002 con cui è riconosciuto un incremento al fondo salario accessorio per compensare maggiori funzioni e responsabilità assegnate al Segretario;

VISTO che quanto alle precedente deliberazioni ha comportato una diversa ripartizione percentuale del fondo tra le figure dirigenziali rapporta tata agli elementi di cui alla deliberazione della Giunta, n. 75 citata , per cui alla figura del segretario è assegnata una quota del fondo pari al 67,28% ed al Dirigente Ufficio tecnico una quota pari al 32,72 del fondo;

DATO ATTO che in data 03.08.2010 è entrato in vigore il nuovo contratto collettivo nazionale per l'area separata della dirigenza riferita al biennio economico 2008/2009 ;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta nr. 162 del 09.10.2012 di oggetto: "CCNL dirigenti – determinazione del fondo accessorio dell'anno 2012 " con cui si provvedeva alla costituzione del fondo del salario accessorio per il 2012 ed alla sua destinazione";

DATO ATTO che non vi è stato riduzione delle figure dirigenziali ;

CONSIDERATO che in data 30/07/2010 la Legge. n. 122 di conversione del D.L., n. 78/2010 ha stabilito tra l'altro, che all'art. 9 dopo il comma 2 venisse inserito il comma 2bis "a decorrere dal 1.01.2011 e sino al 31.12.2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale , anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 30.03.2001, n, 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che il blocco del trattamento economico accessorio è stato prorogato al 31.12.2014 dal D.P.R., n. 122 del 04.09.2013 ;

VISTA la deliberazione della Giunta nr. 57 del 06.05.2013 con la quale al punto 1.11) si approvava la determinazione del fondo per il miglioramento di efficacia e di efficienza dei servizi per l'anno 2013 (Allegato C) categorie dei dipendenti), (Allegato D) dirigenti);

DATO ATTO che gli stessi rimangono costanti ed invariati rispetto all'anno 2010 in conformità alle relative disposizioni in materia di contenimento della spesa ;

DATO ATTO che la Unione ha solo due dirigenti corrispondenti alle figure del Segretario e del dirigente Ufficio Tecnico Urbanistico;

RITENUTO di provvedere alla definitiva ed analitica determinazione del fondo di cui trattasi per l'anno 2014 in applicazione del sopramenzionato CCNL del 03.08.2010 confermando l'importo storico all'anno 2010;

ACQUISITI i pareri obbligatori favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili come previsto dall'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

CONSTATATO CHE il provvedimento ricade nella competenza della Giunta, ai sensi dello Statuto;

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana approvato dai Consigli Comunali pubblicato nei termini di legge sul BURT Parte Seconda n. 45 del 7/11/2012 – Supplemento n. 142;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di approvare la parte narrativa al presente atto che contiene i presupposti in fatto e le ragioni giuridiche che motivano le seguenti decisioni.

1.1. Di determinare il fondo per il salario accessorio area dirigenza per l'anno 2014 , come rappresentato nell'allegato "A" alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale e che conferma l'entità storica del fondo all'anno 2010;

1.2. Di precisare che la somma complessiva del fondo suddetto, pari ad euro 59.134,00 trova sufficiente copertura finanziaria negli appositi capitoli di bilancio 2012 ai quali sono assegnati i dirigenti dando altresì atto che le percentuali di ripartizione tra le due figure dirigenziali rimangono confermate in quelle derivanti dall'applicazione delle deliberazioni citate nelle premesse secondo i seguenti elementi:

a) Collocazione nella struttura (Macrostruttura);
b) Complessità organizzativa ;
c) Responsabilità gestionali esterne ed interne;

1.3. Di precisare che il fondo non subisce incrementi per effetto degli incarichi conferiti al segretario ed al Dirigente Ufficio tecnico Urbanistico in virtù dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali attivate negli anni 2012/2013 per effetto della attuazione delle norme contenute nel D.L., n. 78/2010 e nella L.R., n. 68/2011 (Protezione civile compresa emergenza, edilizia scolastica e gestione servizi scolastici, viabilità e trasporti, centrale unica di committenza, polizia municipale e polizia locale amministrativa, riscossione tributi ed entrate fiscali) che comportano un rilevante affidamento di ulteriori specifiche responsabilità gestionali in riferimento a nuovi obiettivi di programma e maggiori risorse da gestire che integra la fattispecie di funzioni diverse come spiegato nella circolare 12/2011 del Ministero delle Economie e delle Finanze Ragioneria generale dello Stato;

1.4. Di dare atto che trattandosi di ente con due sole figure dirigenziali la presente delibera determina la assegnazione tra le due figure della indennità di funzione e di risultato confermando i parametri già in vigore e che tengono conto della collocazione nella struttura della complessità organizzativa della responsabilità gestionale (art. 26 CCNL 1999) rilevabili dal PEG e relazione previsionale e programmatica dell'anno precedente a quello di riferimento.
In particolare l'importo totale del fondo è ripartito nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 27 del CCNL 1999 secondo i seguenti criteri:

- In base alla collocazione nella struttura intesa come funzione di STAFF o di LINE in base alla struttura/organigramma esistente ed adeguato alle nuove funzioni attivate nell'Unione;
- In base alla complessità organizzativa , intesa come nr. di dipendenti assegnati (compresa la dotazione funzionale del personale dei Comuni addetto all'esercizio delle funzioni associate ai sensi dell'art. 13 CCNL 1994) ed in base alle risorse economiche movimentate dal Dirigente tenuto conto degli accertamenti di impegno assunti nell'esercizio precedente a quello di riferimento;
- In base alle responsabilità gestionali interne ed esterne;

Cio' stante si decide di non avvalersi della contrattazione collettiva decentrata integrativa facoltativa prevista dall'art. 5 del CCNL 2006;

1.5 Di stabilire per quanto attiene all'utilizzo del fondo la seguente ripartizione :

- <u>Segretario:</u>

a) retribuzione posizione annua	€uro	33.817,61
b) retribuzione risultato	€uro	5.967,77

- <u>Dirigente Ufficio Tecnico Urbanistico:</u>

a) retribuzione posizione annua	€uro	16.446,38
b) retribuzione risultato	€uro	2.902,26

la quota destinata alla retribuzione di risultato corrisponde al 17,64% del fondo complessivo, in piena attuazione dell'art. 28 comma 1 del CCNL 23.12.1999 il quale prevede la destinazione alla retribuzione di risultato almeno della quota del 15% del fondo complessivo;

1.5. Di dare atto che alle suddette figure viene effettuato mensilmente il pagamento della retribuzione di posizione , mentre la retribuzione di risultato sarà erogata previa valutazione degli obiettivi dati in conformità a sistema di valutazione della perfomance approvato con deliberazione della Giunta, n. 38 del 17/12/2012;

1.6. di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4) del D. Lgs. n° 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Fto FRANCO ULIVIERI

IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, ...……

IL SEGRETARIO
ALDO COPPI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana[1], accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal .....…….. al……..……

ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 2° del D.Lgs. 267/2000

Arcidosso li …….

IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI

Il segretario sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa

all'albo pretorio il ……..……e defissa il ……..……. senza seguito

di reclami ed opposizioni

Arcidosso li ……..

IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e

Art. 35 comma 4 della L.R. 31/92 il giorno …….. per decorrenza dei termini, dopo il

Giorno successivo alla compiuta pubblicazione.

IL SEGRETARIO
Fto ALDO COPPI

[1] http://www.cm-amiata.gr.it